



GUN 20/2019

F.I.Bi.S.

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

Premesso che:

- con delibera del Consiglio Federale n. 12 del 12.04.2019 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Nazionale;
- in data 31.05.2019 perveniva, a questo organo di giustizia, da parte del Direttore di Gara Melania NAVANZINO, referto relativo alla gara "I Memorial Vitale Nocerino – Gara Nazionale Open – Italiana 4 su 7 a 50" organizzato dal CSB "ASD Marameo" dal 18.05.2019 al 26.05.2019;
- nella predetta comunicazione si segnalava che "[omissis] nella giornata di sabato 25 maggio 2019 durante lo svolgimento della prima fase finale della gara, l'atleta Crocefisso Maggio si presentava in direzione gara e con atteggiamento prepotente chiede a me, direttore di gara, che sia preso un provvedimento disciplinare nei confronti del giocatore Michelangelo Aniello, chiamandolo nell'occasione "quel porco, bastardo, figlio di puttana", per un presunto comportamento scorretto dello stesso avuto durante la partita precedente contro Anastasio [omissis] durante la giornata di sabato 25 maggio e il giorno seguente domenica 26 maggio [omissis] il giocatore Crocefisso Maggio ha più volte fatto pressione in



direzione gara affinché venisse preso un provvedimento disciplinare nei confronti di Aniello per comportamento antisportivo tenuto, a suo dire, il giorno precedente nell'episodio appena descritto [omissis] anche in questa occasione il sig. Maggio si riferiva al sig. Aniello con termini tipo "bastardo, maleducato, porco" [omissis] dopo la premiazione avvenuta domenica 26 maggio intorno le ore 20, io direttore di gara insieme al responsabile arbitri e dg della Toscana Luciano Mattoni e il Presidente del Comitato FIPOPTARSI Emanuele Terzuoli, venivamo chiamati con urgenza presso il bar, ancora affollato di persone che avevano assistito alla premiazione, dove era appena avvenuta l'aggressione da parte di Crecefisso Maggio nei confronti di Michelangelo Aniello [omissis]";

- allegato al referto vi erano riportate alcune testimonianze o meglio il Direttore di gara riportava quanto alcuni testimoni gli avevano riferito sull'accaduto, ma non erano allegate le dichiarazioni dei testimoni indicati nel referto;
- era allegato al referto della direzione di gara la denuncia querela presentata dal Michelangelo Aniello nei confronti del sig. Maggio corredata con la certificazione del pronto soccorso dove il sig. Aniello si era fatto visitare e refertare.

Considerato che:

- l'art. 84, nuovo Regolamento di Giustizia Fibis prevede che *"Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali, se istituiti, pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza*



su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare ed in particolare su quelle relative: a) alla regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati; [omissis] d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara”;

- *l’art. 88, nuovo Regolamento di Giustizia Fibis prevede che “Il procedimento innanzi al Giudice sportivo sono instaurati: a) d’ufficio, a seguito di acquisizioni dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale”;*
- *l’art. 56 del vigente Regolamento di Giustizia impone all’organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione, “[omissis] della gravità dell’infrazione, desumendola da ogni elemento in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell’azione od omissione, nonché dall’intensità dell’atteggiamento psicologico”;*
- *gli atteggiamenti denunciati sono disciplinati dall’art. 34 del vigente Regolamento di Giustizia;*
- *questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo*

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

*



Le risultanze documentali relative ai fatti verificatisi alla gara "I Memorial Vitale Nocerino – Gara Nazionale Open – Italiana 4 su 7 a 50" organizzato dal CSB "ASD Marameo" dal 18.05.2019 al 26.05.2019, nella data del 26.05.2019 sono poco chiari e sotto alcuni aspetti non pacifici.

È pacifico il fatto che i due soggetti Maggio ed Aniello si sono disturbati e, a cosa risulta dal referto di gara, il Maggio ha chiesto in più occasioni un provvedimento nei confronti del sig. Aniello, che non risulta.

Sicuramente, stante la mancanza di provvedimento, i comportamenti del sig. Aniello non erano passibili di provvedimento disciplinare, ma è chiaro e del tutto evidente che un certo atteggiamento provocatorio è stato posto in essere dal predetto nei confronti del sig. Maggio.

È fuori di dubbio che il comportamento tenuto dall'atleta Maggio non deve trovare giustificazione alcuna e deve essere condannato, ma sicuramente non può essere punito con la massima pena prevista dalla norma prevista in oggetto art. 34 Reg. Giust..

Anche l'aggressione, stante la discordanze delle testimonianze riportate dal direttore di gara, non è chiara né nella sua intensità né nella sua modalità.

Il referto medico prodotto, inoltre, è discordante con quanto dichiarato dal sig. Aniello nella sua querela presentata ai Carabinieri di Pistoia, dove non risultano i graffi e la trattenuta per il collo.

Il certificato medico è più in linea con quanto dichiarato e riportato nel referto di gara dal sig. Maurizio Di Sante *"anche se Maggio ha alzato effettivamente le mani su Aniello non definirei quel che ho visto come una vera e propria colluttazione, primo perché Aniello non ha minimamente reagito e secondo perché Maggio non ha*



colpito con violenza ma più che altro per schernire e provocare Aniello”.

Ad ogni buon conto i fatti contestati sono gravissimi ed assolutamente da rimproverare e punire i comportamenti tenuti dall'atleta MAGGIO Crocefisso, durante la competizione sportiva anche perché avvenuti alla presenza di molto pubblico e nei confronti di un altro giocatore.

Non è pensabile che un giocatore aggredisca fisicamente i suoi avversari sportivi, tali atti devono restare fuori dalle sale biliardo e non devono succedere soprattutto quando si è in rappresentanza di una federazione sportiva.

Tutti i fatti suddetti denotano poca professionalità e sportività da parte del giocatore nonché sfregio assoluto dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della F.I.Bi.S.

Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, il giocatore succitato ha contravvenuto alla fondamentale previsione di cui all'**art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui *“Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva [omissis]”.*

Il nuovo Regolamento di Giustizia prevede e punisce gravemente i comportamenti tenuti dal giocatore MAGGIO Crocefisso.

P.Q.M.

Visto il combinato disposto degli artt. 1 - 34 - 42 - 44 - 45 - 46 del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:



- condanna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 e 44 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., il giocatore MAGGIO Crocefisso al pagamento dell'ammenda di € 600,00 da versare nelle casse della F.I.Bi.S.

- sospende, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 e 46 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., per un periodo di mesi sei il giocatore MAGGIO Crocefisso a svolgere qualsiasi attività federale, in primo luogo l'attività agonistica anche in ambito internazionale;

Comunica ai sensi dell'art. 44.5.6.7 del Nuovo Regolamento di Giustizia che il mancato pagamento dell'ammenda entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, comporta per il tesserato MAGGIO Crocefisso la sospensione per giorni 120 (centoventi) della validità della tessera, con conseguenza impossibilità di svolgere qualsiasi attività o funzione, anche diversa da quella in relazione alla quale è stata irrogata la sanzione;

Ai sensi dell'art. 44.8 del Nuovo Regolamento di Giustizia le sanzioni pecuniarie sono comunicate alla Procura Federale per il controllo della loro esecuzione.

- confisca, ai sensi dell'art. 45 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., i premi in natura od in denaro da assegnare o revoca i premi già assegnati all'atleta MAGGIO Crocefisso ed alla squadra dallo stesso capitanata nella competizione in cui si sono verificati i fatti denunciati.

- ordina, ai sensi dell'art. 45.3 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., qualora i premi fossero già stati corrisposti all'atleta MAGGIO Crocefisso di restituire i premi ricevuti entro 30 giorni presso gli uffici della FIBiS.

Comunica ex art. 14 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S che in caso di inottemperanza alla restituzione dei premi sarà comminata la sanzione



pecuniaria dell'ammenda pari ad € 400,00 ed alla sospensione a svolgere qualsiasi manifestazione federale, in primo luogo l'attività agonistica, anche in ambito internazionale, per mesi 6 (sei).

Autorizza ex art. 45.3 la FBiS al recupero coattivo dei premi consegnati, anche avvalendosi dell'istituto della compensazione, con eventuali premi e/o comunque somme di danaro di cui fosse debitrice.

Comunica che le summenzionate sanzioni disciplinari ex art. 112 Nuovo Regolamento di Giustizia Federale sono immediatamente esecutive dopo la pubblicazione sul sito federale, o, in mancanza, dalla notifica del presente provvedimento che avverrà via fax per il tramite del Comitato Regionale F.I.Bi.S. e che la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.

Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 ss del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla in cui è pubblicata la pronuncia impugnata.

Invita, pertanto, il Comitato Regionale F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni (che hanno valore di notificazione) al Comitato Provinciale F.I.Bi.S. di appartenenza del tesserato MAGGIO Crocefisso ed alla sua squadra di appartenenza.

Così deciso in Alba il 12 giugno 2019

Giudice Unico Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO